



COMUNE DI GONZAGA
Provincia di Mantova
Settore Servizi Culturali e Ricreativi

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA FRUIZIONE
DELLE AREE DEL CENTRO RICREATIVO MARGONARA.
PERIODO 01/01/2026-31/12/2028.**

In data ____/____/____ nella sede del Comune di Gonzaga - Piazza Castello n.1,

TRA

Paola Tarana, Responsabile del Settore dei Servizi Culturali e Ricreativi del Comune di Gonzaga, la quale agisce nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, per conto e nell'interesse del Comune di Gonzaga, C.F. 00253340202, autorizzata in forza di decreto sindacale n. 15 del 16/12/2024, con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Settore e le funzioni dirigenziali fino al 31/12/2025, ed in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 92/2025, di seguito denominato "Comune"

E

_____, C.F. _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione _____, avente sede in Gonzaga
- C.F. _____/ P.I. _____, in forza della facoltà conferitagli dal Consiglio Direttivo, di seguito denominata "Associazione"

PREMESSO CHE

- l'art. 56 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" mediante procedure comparative riservate alle medesime nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- il Regolamento delle Associazioni del Comune di Gonzaga, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2020, disciplina l'affidamento di servizi e attività, mediante la sottoscrizione di Convenzioni con Associazioni costituite in forma di Organizzazioni di Volontariato (OdV) o Associazioni di Promozione Sociale (APS), nonché individuate tramite procedura selettiva;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 29/10/2025 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'avvio di selezione ad evidenza pubblica, volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento, mediante Convenzione, della gestione dei servizi connessi alla fruizione delle aree del Centro Ricreativo Margonara;

- con propria Determinazione n. 60 del 05/12/2025 è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento in convenzione della gestione dei servizi connessi alla fruizione delle aree del Centro Ricreativo Margonara, periodo 01/01/2026-31/12/2028;
- con propria Determinazione n. _____ del _____, è stato approvato il verbale, registrato al protocollo dell'Ente al n. _____ del _____, con cui si procedeva alla verifica delle manifestazioni d'interesse pervenute e si valutava positivamente l'istanza ricevuta, assunta al prot. _____ del _____, inviata dall'Associazione _____, attribuendole un punteggio pari a _____;

E INOLTRE CHE

Con la presente Convenzione, il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi di interesse pubblico:

- favorire una gestione partecipata e condivisa delle aree verdi comunali, riconoscendo nel volontariato una risorsa fondamentale per la cura, la tutela e la valorizzazione dei beni comunali
- promuovere una cultura diffusa di responsabilità e attenzione verso il patrimonio comune,;
- incentivare occasioni di incontro, collaborazione e socialità, attraverso attività e iniziative aperte alla cittadinanza, in grado di rafforzare il senso di appartenenza e coesione sociale;
- assicurare la piena fruibilità e vitalità del Centro ricreativo Margonara quale luogo di aggregazione, condivisione e crescita culturale e civile per tutti i cittadini.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e durata

1. Il Comune di Gonzaga, affida all'Associazione _____ la gestione dei servizi e l'esecuzione delle attività di interesse generale connesse alla fruizione e alla valorizzazione - a fini sociali, ricreativi e ludici - delle aree del Centro Ricreativo Margonara, e precisamente:

- a) attività di manutenzione e sfalcio del verde nelle aree delle ex cave "Bonassa 1 e Giovannini", in un'ottica di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico locale;
- b) cura e salvaguardia dell'ambiente e degli animali con particolare riferimento all'ex cava "Giovannini", individuata come oasi naturalistica e di ripopolamento;
- c) interventi di manutenzione e promozione delle aree verdi adibite a parco pubblico e attivazione di percorsi di educazione ambientale per bambini e ragazzi, con particolare attenzione al coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio;
- d) apertura degli spazi alla cittadinanza, per assicurarne la fruizione libera e continuativa come luogo di aggregazione, condivisione e socialità, in coerenza con finalità di interesse sociale e comunitario;
- e) iniziative di promozione e valorizzazione delle aree del Centro Ricreativo Margonara, attraverso l'organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative e sociali volte alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato, anche esterne agli spazi affidati in Convenzione;

2. L'Amministrazione, per l'espletamento dei servizi sopraindicati, affida contestualmente all'Associazione anche i seguenti spazi e immobili, siti in Strada Comunale Ronchi, 99 – 46023 Gonzaga (MN), con le relative destinazioni d'uso:

- a) l'ex cava, oggi specchio d'acqua, denominata "Bonassa 1", destinata alla sola attività di pesca sportiva, della superficie complessiva di 122.120 mq e identificata al Catasto Terreni del Comune di Gonzaga al Foglio 33 Mappali 62, 63, 95, 98, 100, 103;

- b) l'ex cava, oggi specchio d'acqua, denominata "Giovannini", destinata ad oasi naturalistica e di ripopolamento, della superficie complessiva di 43.630 mq e identificata al Catasto Terreni del Comune di Gonzaga al Foglio 33 Mappale 92 e al Foglio 34 Mappale 79;
 - c) le aree verdi adiacenti le cave, piantumate ed adibite a parco pubblico, identificate al Catasto Terreni del Comune di Gonzaga al Foglio 33 Mappali 33, 97, 109, 115, 118, 120, 146, 159, 163, 166 e al Foglio 34 Mappali 121, 123, 125, 126, 127, 128, 168;
 - d) l'immobile destinato a spazio ludico-ricreativo e culturale, della superficie complessiva di circa 534 mq e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Gonzaga al Foglio 33 Mappale 122, con annesse strutture di pertinenza identificate al Foglio 33 Mappali 164, 165 e al Foglio 34 Mappali 160, 169, 170;
- come meglio descritti nelle planimetrie (Allegato D).

3. La presente Convenzione ha una durata di 3 anni, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2028.

4. È consentito il rinnovo della Convenzione, per ulteriori 3 anni dalla data di scadenza del presente atto, previo consenso tra le parti e previa Delibera autorizzativa della Giunta Comunale.

Art. 2 – Gestione dei servizi e utilizzo degli spazi

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione si impegna a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma dettagliato delle principali attività, servizi ed eventi che saranno svolti nell'anno di riferimento, tenendo conto delle seguenti specifiche:

Attività di manutenzione e sfalcio del verde:

- sfalcio dell'erba (non meno di n.6 interventi all'anno, compatibilmente con i cicli di rigenerazione vegetativa e nel rispetto della biodiversità locale);
- potatura di siepi, arbusti e piante con rimozione dei polloni (non meno di n. 3 interventi all'anno, compatibilmente con i cicli di rigenerazione vegetativa e nel rispetto della biodiversità locale);
- irrigazione (da effettuare nelle ore serali, a partire dalle ore 20.00);
- svuotamento cestini e pulizia dell'area da eventuali rifiuti;
- manutenzione dell'arredo urbano;
- interventi di perimetrazione e/o messa in sicurezza delle aree in caso di eventi meteorologici avversi che comportino situazioni di pericolo o compromettano la sicurezza dell'area verde.

Cura e salvaguardia dell'ambiente e degli animali:

- vigilanza sulla fruizione da parte della cittadinanza dell'oasi naturalistica e di ripopolamento individuata nell'ex cava "Giovannini", garantendo l'accesso esclusivamente a piedi;
- divieto di organizzazione di attività che possano arrecare disturbo alla quiete del luogo in modo continuativo, all'interno di entrambe le ex cave "Bonassa 1" e "Giovannini";
- organizzazione di almeno n.2 iniziative annuali con gli istituti scolastici del territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'oasi e alla promozione della consapevolezza ambientale.

Interventi di manutenzione e promozione dell'aree verdi adibite a parco pubblico

- manutenzione dell'arredo urbano e dei giochi presenti all'interno del parco;
- svolgimento di percorsi di educazione ambientale per bambini e ragazzi, con particolare attenzione al coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio, realizzando almeno n. 2 attività annuali.

Apertura degli spazi alla cittadinanza

- apertura costante degli spazi alla cittadinanza, assicurando l'accesso alle aree esterne al pubblico, gratuitamente, tutti i giorni dall'alba al tramonto, con possibile utilizzo da parte di terzi per eventi o attività senza scopo di lucro, senza precluderne l'accesso da parte del pubblico, soprattutto per quanto riguarda agli arredi e i giochi presenti;
- vigilanza sull'utilizzo dell'ex cava "Bonassa 1" unicamente da associati dell'affidatario e per il solo scopo di attività di pesca sportiva;
- informazione agli utenti, relativa a giorni e orari di apertura, eventuali tariffe per l'affitto degli spazi, nominativi e contatti dei responsabili, e ogni altra comunicazione ritenuta utile, tramite esposizione di cartello informativo all'ingresso dell'area;

Iniziative di promozione e valorizzazione delle aree del Centro Ricreativo Margonara

- organizzazione di minimo n. 2 festival annuali legati al tema ambientale;
- organizzazione di almeno n. 6 attività ricreative, culturali ed artistiche, annuali e dedicate ad un target giovane, più specificatamente 15-35 anni;
- adesione ai bandi annuali del Servizio Civile Universale, accogliendo giovani del territorio al fine di supportarne l'ingresso nel mondo del lavoro, promuovere le aree del Centro Ricreativo Margonara, sensibilizzare alla tutela ambientale e valorizzare il ruolo del volontariato;
- promozione del Centro Ricreativo Margonara attraverso canali stampa e social, garantendo visibilità delle attività, degli spazi e degli ambienti;
- promozione del Centro Ricreativo Margonara e dei suoi volontari, tramite la partecipazione ad iniziative esterne, anche in collaborazione con il Comune e con altre Associazioni del territorio, in particolare, nella realizzazione annuale della rassegna culturale Centrifuga, con l'organizzazione e il sostegno di almeno n.1 intervento di autore giovanile (podcaster, scrittore, giornalista, youtuber, creator, ecc.) all'interno del programma.

2. Nel corso di ciascun anno di validità della Convenzione, il Comune potrà proporre modifiche e/o integrazione del programma annuale di cui al comma 1;

3. Ai fini della verifica della programmazione di cui ai commi precedenti, l'Associazione trasmette annualmente all'Amministrazione, una relazione analitica contenente i dati quantitativi relativi all'utilizzo dei singoli spazi e alla partecipazione alle diverse attività ed eventi realizzati.

Art. 3 – Obblighi dell'Associazione

1. L'Associazione, oltre alla sottoscrizione della Convenzione, si impegna a sottoscrivere il verbale di consegna degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili e delle attrezzature, da redigersi entro 30 giorni, in forma semplificata e riassuntiva;

2. L'Associazione si obbliga a:

- a) assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna e a rispondere, nel caso, del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- b) mantenere le condizioni di agibilità degli spazi, provvedendo direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero e a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare le condivisioni di sicurezza, ai sensi delle norme vigenti in materia;
- c) svolgere il coordinamento dell'utilizzo degli spazi per manifestazioni e iniziative da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta, vigilando sul buon utilizzo degli impianti, arredi e attrezzature da parte dei soggetti che li utilizzeranno con propria autonomia organizzativa;

- d) provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli spazi di cui all'Art. 5, comma 2, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo;
- e) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative culturali, artistiche, sociali e ricreative che l'Amministrazione propone di attuare, in accordo fra le parti;
- f) garantire l'uso pluralistico delle strutture di cui all'Art 1, applicando le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale nella Delibera n.92/2025 e allegate alla presente (Allegato E).

Art. 4 – Interventi di manutenzione ordinaria e adempimenti dell'Associazione

1. L'Associazione, per tutta la durata della Convenzione è tenuta a garantire la manutenzione ordinaria degli spazi del Centro Ricreativo Margonara, cioè tutti gli interventi previsti dal D.M. del 2 Marzo 2018: “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'Art. 1, comma 2, del D.lgs n. 222/2016”, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli spazi ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria determini la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Ogni intervento di manutenzione deve essere effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza (D. Lgs n. 81/2008) sul lavoro ed effettuato in tempi e modi atti a garantire sempre condizioni di agibilità degli spazi, accessibilità e fruibilità da parte dei cittadini.

2. L'Associazione si impegna inoltre a:

- segnalare ai tecnici comunali preposti gli eventuali problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario;
- assicurare un primo intervento in caso di necessità, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti;

2. Sono a carico dell'Associazione gli oneri derivanti:

- dalla fornitura di acqua, energia elettrica e gas a servizio degli spazi;
- dalle spese di pulizia, dal telefono e da internet;

3. È fatto divieto all'Associazione di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nullaosta dell'Ufficio Tecnico del Comune;

4. Eventuali nuovi interventi o migliorie, modifiche e addizioni o installazione di attrezzature fisse, arredo urbano, giochi, devono essere debitamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico del Comune di Gonzaga e dovranno essere montate, collaudate e certificate a regola d'arte.

6. Per la conduzione degli spazi l'Associazione potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

7. L'Associazione è tenuta ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari necessarie ad assicurare la gestione del Centro Ricreativo Margonara, quantunque non indicate nella presente Convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 5 – Interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione e obblighi del Comune

1. Sono a carico del Comune i seguenti interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, purché non conseguenti ad incuria o a manomissioni dolose:
 - a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
 - b) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
2. L'Associazione non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria presso gli immobili affidati;
3. L'Associazione, qualora vi sia la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede al Comune di provvedere. Qualora il Comune non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare l'Associazione a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dall'Associazione, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 6 – Strumenti di controllo degli interventi

1. L'Associazione deve presentare all'Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno di durata della Convenzione, il bilancio consuntivo relativo all'anno passato. L'Associazione è obbligata a fornire, entro 7 giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari acquisire ad integrazione del bilancio consuntivo.
2. L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere agli spazi in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
 - a) l'esatta osservanza da parte dell'Associazione delle prescrizioni previste nella presente Convenzione;
 - b) la regolare effettuazione delle operazioni di manutenzione atte a mantenere gli spazi in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarli alle prescrizioni previste dalla legge;
3. A seguito dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli spazi e per i volontari.
4. L'Associazione ha l'obbligo di interdire l'accesso agli spazi da parte degli utenti fruitori.

Art. 7 – Personale impiegato dall'Associazione

1. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra l'Associazione ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della Convenzione.
2. L'Associazione si impegna a garantire che i volontari impiegati per la gestione del Centro ricreativo Margonara – in un numero minimo di 20 persone – siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento degli interventi con l'impegno di fornire agli stessi le dotazioni strumentali necessarie a far fronte agli impegni assunti e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Art. 8 – Gestione della sicurezza - registri antincendio

Per tutta la durata della Convenzione, l'Associazione è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. e D.M. 01/09/2021 e D.M. 01/09/2021 provvedendo, se necessario, a:

- a) nominare il Responsabile della Sicurezza e gli addetti antincendio degli spazi, i quali devono espressamente accettare l'incarico;
- b) predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- c) installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- d) predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
- e) predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l'indicazione di: spazi calmi;
- f) posizionare la planimetria stessa ("voi siete qui");
- g) richiedere alla A.T.S. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
- h) conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della legge n.37/2008, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- i) predisporre i registri di controlli antincendio, tenerli aggiornati e renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile delle attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sull'impianto e le relative componenti, con specifica funzione antincendio;
- j) mantenere il regolare funzionamento e la perfetta efficienza di tutti gli estintori presenti all'interno dei locali, assicurando lo svolgimento dei controlli semestrali di legge;
- k) mantenere in efficienza tutte le vie e le uscite di emergenza;
- l) mantenere in efficienza gli impianti di illuminazione di emergenza ove presenti, provvedendo alla sostituzione delle lampade in caso di non funzionamento.

Art. 9 – Responsabilità e assicurazioni

1. L'Associazione si assume ogni onere e rischio inerente l'utilizzo degli spazi e la gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione, nonché ogni responsabilità dei danni a persone e cose, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza delle leggi e prescrizioni contenute in questa Convenzione e arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da esse chiamate in luogo per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta.

2. L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza del presente atto, si obbliga a:

- a) stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della Convenzione, suoi rinnovi o proroghe, una polizza assicurativa del tipo RCT/O, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 complessivi, di cui un minimo di € 2.000.000,00 RCO per persona;
- b) consegnare copia della medesima polizza, nonché delle quietanze di avvenuto pagamento del premio annuale e/o di ogni appendice di variazione – entro 5 giorni dal rilascio – sino alla naturale scadenza della Convenzione;
- c) stipulare una polizza infortuni/malattia come previsto dalla normativa del terzo settore.

3. La polizza assicurativa dovrà prevedere:

- a) la copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo degli spazi e dalla gestione e svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione, così come descritti nei precedenti articoli, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni;
- b) la copertura dei danni a cose in consegna e/o custodia;
- c) la copertura dei danni a cose derivanti da incendio di cose dell'Associazione o detenute della medesima o da persone di cui questa debba rispondere a termini di legge;
- d) la copertura dei danni da mancato inizio o interruzione o sospensione di attività di terzi;
- e) l'estensione alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro – subordinati e parasubordinati – dell'Associazione, nonché la responsabilità dell'Associazione per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione;
- f) la copertura dei danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Associazione, che partecipino all'attività oggetto della Convenzione a qualsiasi titolo;
- g) la copertura dei danni arrecati a terzi (ad es: utenti dei servizi, accompagnatori, familiari dei minori che praticano l'attività sportiva, spettatori, fornitori, ecc. nessuno escluso) da dipendenti, soci e collaboratori dell'Associazione e/o da altre persone - anche non dipendenti dell'Associazione - che partecipino alle attività oggetto della Convenzione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- h) l'estensione, se dovuto, al cosiddetto "Danno Biologico" e ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- i) l'estensione alla RC derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- j) l'estensione alla RC per danni riconducibili all'Associazione quale committente a terzi di attività e servizi funzionali alla gestione dei servizi connessi alla fruizione del Circolo Ricreativo Margonara.

4. Il Comune sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Associazione, la quale è tenuta a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di tutti gli incidenti verificatisi, quale che sia la loro rilevanza, anche in assenza di danni.

5. Costituirà onere a carico dell'Associazione il risarcimento dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, non esonerando tuttavia l'Associazione stessa dal complesso delle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga.

6. In nessun caso, il Comune risponderà dei danni subiti dai beni dell'Associazione o portati nell'ambito delle strutture dalla medesima o da terzi, per la cui copertura assicurativa dovrà pertanto eventualmente provvedere la stessa Associazione nel suo proprio interesse.

7. Relativamente ai danni ai beni mobili di proprietà comunale costituenti dotazione o che si trovino ad altro titolo nel Centro Ricreativo Margonara, provvederà il Comune nei limiti delle proprie coperture assicurative, solo se tali danni non sono causati da comportamenti neglienti dell'Associazione.

8. Gli oneri connessi alla copertura assicurativa restano a carico dell'Associazione in via anticipata e sono oggetto di rimborso da parte dell'Amministrazione, previa presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 10 – Rimborsi spesa e proventi

1. Per la gestione del Centro Ricreativo Margonara, oggetto della presente Convenzione, non è dovuto dal Comune all'Associazione alcun contributo a copertura dei costi sostenuti, fatta eccezione per il rimborso degli oneri di cui al precedente Art. 9, comma 8, che dovrà essere versato annualmente su presentazione di rendicontazione debitamente documentata;

2. L'Associazione ha diritto a trattenere i proventi derivanti dall'applicazione delle Tariffe per l'utilizzo degli spazi (Allegato E), alle seguenti condizioni:

- le aree esterne dovranno rimanere accessibili al pubblico e l'utilizzo da parte di terzi per eventi o attività senza scopo di lucro, non potrà precludere l'accesso alle stesse da parte del pubblico;
- le aree interne dell'immobile potranno essere utilizzate per eventi o attività senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - o feste di compleanno, battesimi, comunioni, cresime, eventi ed attività di fine anno scolastico organizzati dagli Istituti Scolastici e dai rappresentanti dei consigli classe;
 - o festeggiamenti nuziali e banchetti in genere;
 - o pranzi aziendali/di gruppo, pranzi e feste sociali;
 - o feste di laurea, anniversari e altri festeggiamenti;
 - o corsi di formazione, conferenze, ecc.;
 - o raduni, convegni, riunioni a scopo propagandistico anche politico, feste di partito.unicamente nei giorni feriali o per un massimo di 2 weekend al mese e l'utilizzo da parte del Comune e degli Istituti Scolastici del territorio sarà sempre a titolo gratuito;

Art. 11 – Restituzione degli spazi

All'atto della riconsegna degli spazi affidati in Convenzione, deve essere redatto, a cura dell'Associazione ed in contraddittorio con il Comune, apposito verbale di riconsegna dell'area e delle strutture e dei beni oggetto della Convenzione.

Eventuali migliorie, modifiche o aggiunte alle strutture fisse presenti all'interno degli spazi rimangono di proprietà del Comune al termine del rapporto convenzionale, senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto a rimborso o compenso per i lavori eseguiti.

Art. 12 – Subaffidamento

L'Associazione non potrà sub affidare ad altri l'uso degli impianti.

Art. 13 – Inadempimento e recesso della Convenzione

1. In caso di reiterato inadempimento, contestato per iscritto dal Comune, a quanto disposto nella presente Convenzione, il Comune può dichiarare la decadenza dell'Associazione con effetto immediato;
2. Il Comune potrà recedere dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 6 mesi o con effetto immediato per motivo di pubblico interesse o disposizione normative che impongono la cessazione della gestione;
3. L'Associazione potrà recedere dal presente atto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi in Convenzione, con preavviso non minore di 6 mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo pec.

Art. 15 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Mantova.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Il Comune, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, si impegna a trattare i dati personali trasmessi dall'Associazione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, esclusivamente secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel Regolamento Ue 16/679".

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione si impegna a osservare a sua volta la suddetta normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

In particolare, l'Associazione si impegna a:

- a) osservare il Regolamento Ue n. 679/2016, nonché ogni altra disposizione in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, attenendosi ai principi in essi enunciati;
- b) trattare i dati personali trasmessi dal Comune al solo fine di svolgere le attività oggetto della Convenzione, nonché a conservarli, in coerenza alle finalità indicate. Essi potranno essere trattati mediante supporti informatici e/o cartacei;
- c) impartire alle persone autorizzate al trattamento istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali in sicurezza e nel rispetto dei principi vigenti, nonché a vigilare e garantire che tali incaricati si impegnino alla puntuale applicazione di dette istruzioni e all'osservanza della riservatezza;
- d) cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la Convenzione e a cancellare le copie esistenti;

- e) mettere a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei presenti obblighi.

L'Associazione dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune di Gonzaga, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 18/12/2013, che si impegna ad osservare e di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Responsabile Settore
Servizi Culturali e Ricreativi
dott.ssa Paola Tarana

Legale rappresentante